

## IVA

### **Regime Iva telefonia – I° parte**

di **EVOLUTION**

**Il regime Iva monofase applicabile nel settore delle telecomunicazioni è regolato dall'articolo 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. 633/1972.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo analizza la normativa di riferimento con particolare riguardo all'ambito soggettivo del regime.**



Il regime speciale Iva per la telefonia è diretto a semplificare l'applicazione dell'imposta, prevedendone **l'assolvimento** in capo al solo soggetto che si trova **“a monte”** della catena produttiva-distributiva, sulla base del **prezzo di vendita al pubblico** del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate **fuori del campo di applicazione** dell'Iva. Pertanto, i cessionari **non potranno esercitare il diritto della detrazione** dell'Iva relativa all'acquisto.

L'[articolo 74, comma 1, lettera d\), del D.P.R. 633/1972](#) prevede che **“per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica”** l'imposta sia assolta **“dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente”**.

L'applicazione del regime monofase nell'ambito della telefonia è disciplinata, altresì, dall'[articolo 4 del D.M. 366/2000](#), che regola la modalità di **“Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni”**.

Ai fini dell'applicazione del regime monofase nel settore della telefonia, devono sussistere **due requisiti**: un requisito **oggettivo** e uno **soggettivo**.

Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, l'ambito di applicazione del regime monofase è

rivolto:

- sia agli **operatori residenti**;
- sia agli **operatori non residenti**;

**titolari** della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi.

In particolare, per i soggetti non residenti, il regime monofase si applica quando la **vendita** e la **distribuzione** nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici viene effettuata da parte di soggetti non residenti tramite:

- una **stabile organizzazione**;
- un **rappresentante fiscale** nominato ai sensi del **secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972**;
- **l'identificazione diretta** ai sensi dell'[articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972](#).

Infine, il regime monofase si applica anche nel caso in cui i mezzi tecnici acquistati presso soggetti non residenti siano **commercializzati** o **distribuiti** in Italia da **commissionari, intermediari** in genere ovvero da **soggetti terzi**.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >